



COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/12/2025

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DIFFERENZiate RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2026

L'anno **2025** addì **23** del mese di **Dicembre** alle ore **16.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
BONFADINI LAURA	Sindaco	SI
BRESSI VITTORIO	Presidente	SI
MARCIONI MARIA IVANA	Consigliere	SI
POLES ANGELO	Consigliere	SI
CASSANI ROBERTO	Consigliere	NO
PAPETTI ANNA	Consigliere	SI
BODINI ELENA	Consigliere	SI
CORNO MASSIMILIANO	Consigliere	SI
BAGATTI CLAUDIA	Consigliere	SI
TENTI ENZO MARIA	Consigliere	SI
COMERIO ELENA	Consigliere	SI
ZANGRANDI SIMONE	Consigliere	SI
GRASSI EMANUELA	Consigliere	SI
Presenti: 12		Assenti: 1

Partecipa il Segretario, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Francesca Ceriani e Angelo Gini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. BRESSI VITTORIO - Presidente - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIALI RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2026

Il Presidente introduce il terzo punto all'Ordine del Giorno e passa la parola al Sindaco, che relaziona in merito.

Seguono gli interventi della Consiglieria Comunale Bagatti Claudia, del Sindaco e del Consigliere Comunale Tenti Enzo Maria.

Tutti gli interventi sono integralmente contenuti nel verbale di seduta costituito, ai sensi dell'art.74 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, dalla registrazione audio video.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” la competenza in materia di approvazione delle aliquote spetta al Consiglio comunale.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.11.2012 con la quale veniva prevista l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone e fisiche e approvato il relativo regolamento.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26.06.2013 con la quale veniva determinata, a decorrere dall'anno 2013, la vigente misura dell'addizionale comunale all'IRPEF, con soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiori a € 15.000,00, articolando la tassazione per scaglioni di reddito.

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, che all'art. 1, comma 2, prevede una modifica degli scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

Fino al 2021	
Scaglioni IRPEF (in euro)	Aliquota
fino a 15.000,00 euro	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	27%
da 28.000,01 a 55.000,00	38%
da 55.000,01 a 75.000,00	41%
oltre 75.000,00	43%

Dal 2022	
Scaglioni IRPEF (in euro)	Aliquota
fino a 15.000,00	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	25%
da 28.000,01 a 50.000,00	35%
oltre 50.000,00	43%

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2023 relativa all'approvazione delle aliquote differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF anno 2024 - aliquote e detrazioni e la deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 11/04/2024 con cui è stata rideterminata la tassazione ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF per conformarsi alla nuova articolazione prevista nel D.Lgs n. 216/2023, allo scopo di evitare un disallineamento degli scaglioni tra IRPEF e addizionale comunale che potrebbe generare confusione, garantendo l'invarianza del gettito al fine di non alterare gli equilibri di bilancio;

Scaglioni di reddito imponibile	Aliquota
Soglia esenzione	15.000,00
Scaglione da 0 a 28.000,00 euro	0,45%
da 28.000,01 a 50.000,00 euro	0,78%
Scaglione oltre 50.000,00 euro	0,80%

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Visto il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D. Lgs. n. 118/2021 e s.m.i., che prevede che, in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e, in ogni caso, l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

Visto il D. Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”*

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

Ritenuto di confermare la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF così come approvata per l'esercizio 2025.

Visto il comma 3 dell'art. 8 del D. Lgs. n. 175/2014, che recita: *“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”*

Attesa la competenza consiliare a mente dell'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii – TUEL;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi al Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ssmm.ii- TUEL, allegati alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii – TUEL, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Presenti	n. 12
Favorevoli	n. 7
Contrari	n. 5 (Bagatti Claudia, Comerio Elena, Grassi Emanuela, Tenti Enzo Maria, Zangrandi Simone)
Astenuti	n. --

DELIBERA

1. di riconfermare, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con decorrenza 1 gennaio 2026, ferma restando la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiori a € 15.000,00 nel seguente modo:

Scaglioni IRPEF (in euro)	Aliquota
Soglia di esenzione	€15.000,00
Scaglione da 0 a 28.000,00	0,45%
Scaglione da 28.000,01 a 50.000,00	0,78%
Scaglione oltre 50.000,00	0,80%

2. di disporre la trasmissione di copia della presente ai competenti Uffici Comunali, per gli adempimenti di competenza richiamati in premessa.
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 7

Contrari n. - -

Astenuti n. 5 (Bagatti Claudia, Comerio Elena, Grassi Emanuela, Tenti Enzo Maria, Zangrandi Simone)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / 43

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **CONFERMA DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIATE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarit  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2025

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Sara Balzarotti

Parere Contabile

In ordine alla regolarit  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 23/12/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. BRESSI VITTORIO

SEGRETARIO
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il _____
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone,

SEGRETARIO
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

SEGRETARIO
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCESCA GIUNTINI in data 08/01/2026
Vittorio Bressi in data 13/01/2026